



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO l'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", ai sensi del quale, in relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, possono essere richiamati in servizio gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, e in particolare la previsione di cui al comma 2, in virtù della quale con decreto del Ministro della difesa sono definite le modalità per l'individuazione delle ferme, dei requisiti fisici e attitudinali;
- VISTO l'articolo 674 del codice, ai sensi del quale la nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate, e in particolare il comma 5, che prevede che con decreto del Ministro della difesa sono individuate le professionalità e i gradi conferibili, le procedure ed eventuali ulteriori requisiti per la nomina;
- VISTO l'articolo 937 del codice che prevede le categorie degli ufficiali ausiliari;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nella parte in cui disciplina la revisione dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 821 del codice, che prevede i ruoli normale, forestale e tecnico nei quali sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 2210-*bis* del codice, che stabilisce la permanenza fino a esaurimento per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 20 maggio 2015 recante i requisiti per la nomina a ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri e gradi conferibili ai sensi dell'articolo 674 del codice, nonché requisiti per i richiami in servizio e modalità di individuazione delle ferme degli ufficiali delle forze di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 987 del medesimo codice, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 15 del 30 maggio 2015;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2017 che sostituisce la tabella A, allegata al decreto del Ministro della difesa 20 maggio 2015, concernente i requisiti per il conferimento del grado e del ruolo agli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri da nominare ai sensi dell'articolo 674 del codice, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2017;

RAVVISATA l'esigenza di adeguare la tabella allegata al citato decreto del Ministro della difesa 20 maggio 2015, come sostituita dal decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2017, a seguito della revisione dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;


DECRETA

Art. 1

1. La "Tabella A: Carabinieri", allegata al decreto del Ministro della difesa 20 maggio 2015, come modificata dal decreto del Ministro della difesa 7 aprile 2017, è sostituita dalla "Tabella A: Carabinieri", allegata al presente decreto.

Roma, li **10 AGO. 2018**

IL MINISTRO



REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO E DEL RUOLO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
DA NOMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 674 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N.66

AREA		OPERATIVA E TECNICO LOGISTICA (RUOLO TECNICO)		
GRADO	REQUISITI	TITOLO DI STUDIO	ETÀ MINIMA	REQUISITI
TEN.COL.		Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione e master di II livello	48	<i>Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse della F.A.</i>
MAGG.		Master di II livello <sup>1</sup>	45	<i>Aver esercitato continuativamente l'attività professionale per almeno 10 anni in materie d'interesse della F.A.</i>
CAP.		Master di I livello <sup>1</sup>	38	<i>Aver esercitato continuativamente l'attività professionale per almeno 8 anni in materie d'interesse della F.A.</i>
TEN.		Laurea magistrale o titolo universitario equiparato	32	<i>Aver esercitato continuativamente l'attività professionale per almeno 5 anni in materie d'interesse della F.A.</i>
S.TEN.		Laurea magistrale o titolo universitario equiparato	27	<i>Aver esercitato continuativamente l'attività professionale per almeno 2 anni in materie d'interesse della F.A.</i>

<sup>1</sup> In luogo del titolo indicato può essere valutato il possesso di un dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione o di un profilo curriculare di preminente interesse istituzionale.